

COMUNE DI BAGNARA CALABRA

(PROV. DI REGGIO CALABRIA)

Corso Vittorio Emanuele II - 89011

Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) 374049



REGOLAMENTO COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

Approvato con deliberazione cc. n. 4 del 15/1/2002

Modificato (art. 15) con deliberazione

cc. n. 49 del 27/9/2010

D.L. 31.3.1998, n.114

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità del Commercio al dettaglio su area pubblica, ai sensi del D.Lgs. 114 del 31.03.98 e della Legge Regionale n°18 del 11.06.1999.

Le attività Commerciali possono essere svolte:

- su posteggi dati in concessione (attività mercatali);
- su qualsiasi area purché in forma itinerante.

Art.2

COMMERCIO AL DETTAGLIO CON POSTEGGIO

DEFINIZIONI LOCALIZZAZIONI

Le attività mercatali si suddividono in:

- ANNUALI, qualora si svolgono in tutto il periodo dell'anno;
- STAGIONALI, qualora si svolgono in un periodo non inferiore ai due mesi l'anno e non superiore ai sei mesi l'anno;
- RIONALI, qualora si svolgono in quartieri definiti dal Comune;
- FIERISTICHE, qualora si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

Il mercato annuale riservato alle attività di vendita di merci al dettaglio ed alla somministrazione di alimenti e bevande, si effettua con frequenza settimanale, su area pubblica non coperta, nel giorno del martedì.

Il mercato stagionale riservato ai produttori agricoli indicati nella Legge 59/1963 è collocato sulla via Turati angolo Generale Porpora.

E' istituito, limitatamente al periodo di vigenza continuativo dell'isola pedonale, il mercato serale composto da massimo n° 20 posteggi, riservato in via prioritaria alle attività commerciali e/o di produzione propria site sul territorio comunale in zone diverse da quelle interessate all'isola pedonale. Il mercato si effettua nel giorno di sabato, purché non festivo.

Il mercato rionale si svolgerà in aree pubbliche non coperte nei seguenti giorni della settimana, purchè non festivi.

Lunedì - a Pellegrina in via Piacenza

Mercoledì - a Marinella sul V/le Rimembranze

Giovedì - a Solano in P/zza Provinciale

Venerdì - a Porelli in P/zza Cappuccini

Sabato - a Ceramida in P/zza Mercato.

Le autorizzazioni devono essere limitate all'esercizio mercatale in un solo Rione.

Le aree devono essere idonee allo svolgimento delle attività commerciali e non devono essere di nocimento al traffico veicolare ed al passaggio pedonale.

Art. 3

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

DI TIPO A

Per autorizzazioni di Tipo A si intendono quelle rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio.

Le domande per il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate, al Sindaco, entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione di apposito bando Comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, il settore merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

L'esito dell'istanza pervenuta è comunicata all'interessato nel termine non superiore a 60 giorni, decorso il quale la stessa deve considerarsi accolta. Le domande pervenute al Comune oltre il termine indicato nel comma 2) sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro.

L'Ufficio Comunale competente esamina le domande regolarmente pervenute e redige una graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

1. Richiedente l'assegnazione di posteggio che sia residente nel territorio della Provincia,

2. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
3. Ordine cronologico di spedizione o, in caso di invio nella stessa data, di ricezione al Protocollo Generale del Comune.

Nel caso di soppressione di determinati posteggi, i possessori regolarmente autorizzati hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Qualora il titolare dell'autorizzazione cambia residenza deve darne comunicazione al Sindaco entro trenta giorni; in caso contrario, ove successivamente richiama il rilascio di autorizzazione con concessione di posteggio, i criteri determinati ai punti 1, 2, 3 non si applicano e vale soltanto il criterio di cui al punto 4.

L'autorizzazione di tipo A consente anche:

- la partecipazione alle fiere, anche fuori Regione;
- la vendita in forma itinerante nel territorio Regionale.

Art. 4

SUBINGRESSO NELLE AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

La cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale corrispondente all'autorizzazione, comporta che il cessionario deve provvedere ad inoltrare al Comune la comunicazione di subingresso sottoscritta anche dal cedente, con allegata l'autorizzazione originale, copia dell'atto di cessione e l'autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi.

Se al momento dell'atto di cessione dell'azienda il subentrante non è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legge non può continuare l'attività commerciale e, quindi, ottenere la reintestazione dell'autorizzazione fino al conseguimento degli stessi, che devono essere ottenuti entro un anno dalla stipula dell'atto.

Nel caso di cessione per causa di morte la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione dell'impresa, i quali, anche in mancanza di requisiti soggettivi, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi >>.

Ove trattasi di posteggio vacante, la priorità è data dalla posizione di graduatoria redatta ai sensi dell'art. 3.

Art. 5

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI

I posteggi temporaneamente non occupati dal titolare o in attesa di formulazione della graduatoria di cui all'art. 3 del presente regolamento, sono assegnati ad altri esercenti attività commerciali titolari di autorizzazione di Tipo B, secondo i seguenti criteri:

- 1) maggiore presenza nel mercato comunale riferita all'anno precedente.
- 2) maggiore anzianità di esercizio dell'attività desumibile dall'iscrizione al Registro delle Ditte istituito presso la Camera di Commercio.

Per autorizzazioni di tipo B s'intendono quelle rilasciate per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza uso di posteggio ed in forma itinerante.

L'autorizzazione di tipo B consente anche la partecipazione all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere.

Art. 6

REGISTRO DEGLI AMBULANTI FREQUENTANTI IL MERCATO

Presso il comune, a cura del Funzionario preposto, è tenuto un registro nel quale sono iscritti gli ambulanti che hanno ottenuto la concessione all'occupazione di un posteggio fisso, le tasse dovute, il posto assegnato, la scadenza della concessione e le presenze/assenze.

E' ammesso, nell'ambito dello stesso mercato, lo scambio consensuale dei posteggi. Il relativo procedimento è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati. L'accoglimento delle istanze comporta il ritiro delle concessioni con conseguente rilascio agli operatori di nuove autorizzazioni.

Art. 7

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

L'assegnazione dei posteggi, sia quelli su area scoperta che quelli in area coperta, riservati ai produttori agricoli, è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande ed a parità di data in base alla maggiore anzianità di autorizzazione rilevata dalla data di rilascio.

I titolari dei posteggi devono comprovare la qualifica di agricoltori mediante l'esibizione di un certificato rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 8

RISPETTO DELLA NORMATIVA IGIENICO – SANITARIA

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000 le autorizzazioni all'esercizio del commercio di sostanze alimentari e di bevande sono rilasciate previo accertamento della sussistenza dei prescritti requisiti di carattere igienico-sanitario.

Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'Autorità Sanitaria. I venditori di generi alimentari, nonché i loro dipendenti, debbono essere muniti di tessera sanitaria, debbono sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 28 della legge 114/98.

Il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme ed alla sospensione della concessione del posteggio sino ad acquisizione dei requisiti mancanti che devono essere conseguiti entro sei mesi pena la revoca della concessione.

Il concessionario si impegna a tenere pulito il posto assegnato e lasciare i rifiuti in buste appositamente destinate, se trattasi di derrate alimentari, e/o in cartoni, se trattasi di altra merce, che saranno ritirati dagli addetti alla pulizia dell'area del mercato.

La vigilanza del mercato è affidata agli agenti della P.M., ai quali spetta il compito di fare osservare le norme legislative e regolamentari, nonché eventuali particolari disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale.

ART.9

DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni ai titolari dell'autorizzazione di cui al D. Lgs. 114/98 hanno validità decennale e si rinnovano automaticamente con cadenza decennale.

Art. 10

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione è revocata, con motivato provvedimento del Funzionario preposto:

1. nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività;
2. nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga non superiore a sei mesi in caso di comprovata necessità;
3. nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data del trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa;
4. qualora l'operatore non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, o per periodo non superiore ad 1/4 del periodo stagionale, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio di leva.
5. per comportamento gravemente lesivo del buon ordine e funzionamento del mercato.

I periodi di non utilizzazione del posteggio ricadenti nell'anno concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere non sono computati ai fini della revoca.

Il Comune, avuta notizia di una delle fattispecie di revoca, la comunica all'interessato, il quale entro 30 giorni deve far pervenire eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine il Comune adotta, ove necessario, il provvedimento di revoca.

Qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, al concessionario verrà assegnato un nuovo posteggio, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, tra quelli eventualmente disponibili in quanto non assegnati o mediante l'istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.

L'autorizzazione è sospesa, a cura del Funzionario Comunale preposto, nei casi di:

- ◆ accertato e notificato mancato versamento della rata trimestrale delle tariffe e canoni dovute;
- ◆ Recidiva per mancata osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
- ◆ La sospensione è disposta con lo stesso provvedimento con il quale viene irrogata la sanzione amministrativa.

Art. 11

TARIFFE PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Le concessioni di posteggio sono soggette al pagamento del Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche previsto dall'apposito regolamento.

Il pagamento deve essere effettuato in rate trimestrali anticipate esclusivamente tramite conto corrente postale.

Contestualmente dovrà essere corrisposta la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani giornaliera nei modi e termini previsti dal Regolamento comunale in vigore. Il servizio è svolto in gestione diretta dal Comune.

A richiesta del Funzionario preposto o suo delegato deve essere esibita la relativa ricevuta di versamento.

Nei casi che comportano la revoca, la sospensione, o la rinuncia del posto assegnato non si procede ad alcun rimborso di quanto già pagato.

I titolari di autorizzazioni subentranti sono soggetti al pagamento di quanto precedentemente previsto per la sola giornata di subentro tramite bollettino di conto corrente postale, oppure - ove non sia materialmente possibile - mediante pagamento al Funzionario preposto o suo delegato, il quale rilascerà regolare ricevuta.

Il servizio di riscossione è gestito direttamente dal Comune

Art. 12

NORME DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

La dimensione di ciascun posteggio deve essere contenuta nei limiti massimi di ml 9 frontali e ml 4 di profondità.

Tra ciascun posteggio deve essere osservata la distanza minima di almeno metri lineari uno.

Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,20 m. e non possono sporgere fuori dallo spazio assegnato per oltre metri uno lineare.

L'operatore deve inoltre dichiarare che l'impianto di allacciamento alla rete elettrica è conforme alle norme di sicurezza.

I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatta eccezione per quelli atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, c.d. e similari, a condizione che il volume sia tale da non recare disturbo agli altri operatori collocati negli spazi vicini.

E' vietata la vendita e l'esposizione di bevande alcoliche, armi, esplosivi ed oggetti preziosi.

E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, a condizione che sostino entro lo spazio assegnato.

Ogni operatore deve presentarsi nell'area di mercato in tempo ragionevole per dare la possibilità agli operatori limitrofi di occupare il posto assegnato per essere pronti all'inizio dell'orario di vendita determinato dal sindaco.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza.

Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore titolare è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, dopo un'ora (60 minuti) dall'orario prefissato per l'inizio delle vendite (ore 8,00).

In caso di festività coincidente con la giornata di mercato, l'attività è sospesa.

Art. 13

DIMENSIONAMENTO OTTIMALE DEL MERCATO

Il dimensionamento ottimale del mercato espresso in superficie totale da riservare al posteggio è confermato in quanto già stabilito con Delibera della G.M. n° 65 del 20.05.1999; in via transitoria tutti gli operatori già forniti di autorizzazione di Tipo A mantengono la concessione al posteggio .

Art. 14

ORARI DI VENDITA

Le operazioni di vendita dei prodotti avvengono nel seguente orario:

dalle ore 8,00 alle ore 13,30

- aree mercatali

dalle ore 7,00 alle ore 11,00

- aree riservate ai produttori agricoli

dalle ore 21,00 alle ore 24,00

- aree riservate al mercato estivo serale

ART.15

FIERE

Le Fiere si svolgono nell'area di volta in volta opportunamente individuata e nell'arco temporale all'uopo autorizzato.

Si intende per " fiera " la manifestazione caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su area pubblica, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività

Art. 16

CRITERI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione del posteggio è limitata al periodo di durata delle fiere. Le domande di assegnazione del posteggio, redatte in carta semplice, debbono pervenire al protocollo generale del Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera, e devono contenere gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata.

I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, tenuto conto nell'ordine dei seguenti criteri:

1. anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
2. anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
3. ordine cronologico di spedizione dell'istanza;
4. Ordine cronologico della ricezione della domanda al protocollo generale;

La graduatoria è affissa all'Albo Comunale entro il decimo giorno precedente la data della manifestazione.

I posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per l'inizio delle attività, sono assegnati agli operatori presenti seguendo l'ordine della graduatoria degli esclusi e i criteri sopra indicati.

ART.17

SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI SIMILARI

Nell'ambito delle feste religiose e delle manifestazioni civili, l'assegnazione temporanea di posteggio è riservata ai venditori di prodotti tipici regionali ed agli operatori in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. Le modalità di assegnazione sono quelle indicate nell'articolo 16 del presente regolamento e le istanze devono pervenire al Comune almeno 20 giorni prima della data stabilita per la festa. La graduatoria sarà affissa all'Albo comunale almeno cinque giorni prima.

Art. 18

TARIFFE E NORME COMPORTAMENTALI

Al fine del pagamento per l'occupazione del suolo pubblico e delle norme di comportamento si applicano le disposizioni riportate agli artt. 11, relativamente al solo periodo di durata delle fiere, e 12 del presente regolamento.

In via eccezionale, ove sia verificata l'impossibilità di versare anticipatamente l'importo del canone per l'occupazione di suolo pubblico tramite c/c postale, il Funzionario preposto o suo delegato è autorizzato alla riscossione in loco di quanto dovuto, rilasciando regolare ricevuta.

Per il rispetto della normativa igienico - sanitaria si rinvia quanto riportato all'Art.8 del presente regolamento.

Art. 19

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE DI TIPO B

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.

La domanda, inoltrata in carta semplice, si intende accolta qualora non venga comunicato all'interessato entro 90 giorni il provvedimento di diniego.

L'autorizzazione di tipo B abilita:

- all'esercizio del commercio in forma itinerante;
- all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
- all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
- alla vendita al domicilio.

Nel caso di variazione della residenza della persona fisica o di sede legale della società, l'interessato ne dà comunicazione entro 30 giorni al nuovo Comune che provvede al rilascio di nuova autorizzazione previo ritiro di quella originaria che sarà inviata al Comune che l'ha rilasciata. Nella

nuova autorizzazione saranno annotati gli estremi della precedente ai fini della conservazione delle priorità.

La procedura suddetta si applica anche nel caso di cessione in proprietà o di gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, con la comunicazione di subingresso che dovrà essere sottoscritta anche dal cedente con allegata l'autocertificazione del subentrante per il possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 20

ZONE VIETATE

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato sulle seguenti Piazze del centro urbano:

- ◇ Piazza Lido
- ◇ Piazza Marconi.
- ◇ Piazza Matteotti
- ◇ Piazza Morello
- ◇ Villa Comunale
- ◇ Corso Vittorio Emanuele

nonchè in tutte le aree di interesse storico e archeologico.

Art. 21

ZONE CONSENTITE

E' di norma consentito l'esercizio del commercio in forma itinerante su tutte le strade del centro urbano, fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada in materia di fermata e sosta.

Art. 22

DETERMINAZIONE DEGLI ORARI DI VENDITA

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiore ad un ora di permanenza nel medesimo punto: decorso detto periodo, lo spostamento deve avvenire ad almeno 500 metri dal punto precedente.

L'orario complessivo di vendita del commercio in forma itinerante equivale, salvo determinazione diversa del Sindaco, all'orario effettuato dalle attività di commercio in sede fissa.

Art.23

SANZIONI

Chiunque violi quanto disposto dai precedenti articoli è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a £.100.000 e non superiore a £.1000.000, salvo importi diversi stabiliti dalle Leggi Statali e Regionali.

Art. 24

INFORMAZIONE

L'Amministrazione Comunale convoca almeno una volta all'anno le Organizzazioni Sindacali di categoria più rappresentative del settore e l'Associazione dei consumatori per fare una verifica sull'andamento del commercio su aree pubbliche nella città.

Art. 25

NORMA FINALE

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme del D. lgs n.114/98 e della legge regionale 11 giugno 1999, n.18.

ART.26

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 giorno del mese successivo alla sua approvazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.